

Banca Valsabbina

Codice Etico *Gruppo Banca Valsabbina*

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 09/02/2022

Aggiornato con l'integrazione del punto 6a approvata dal Consiglio di Amministrazione del 14/09/2022

INDICE

PREMESSA	3
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CODICE.....	3
ARTICOLO 2 – DESTINATARI E RELATIVI OBBLIGHI.....	3
ARTICOLO 3 - DIFFUSIONE DEL CODICE E SENSIBILIZZAZIONE	3
ARTICOLO 4 - RISPETTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI VIGENTI.....	4
PRINCIPI GENERALI	5
ARTICOLO 5 – CORRETTEZZA, ONESTÀ E IMPARZIALITÀ	5
ARTICOLO 6 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI	5
ARTICOLO 7 - TRASPARENZA INFORMATIVA E RELATIVI OBBLIGHI.....	7
ARTICOLO 8 - CONFLITTI DI INTERESSI.....	7
ARTICOLO 9 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E MITIGAZIONE DEI RELATIVI RISCHI.....	8
ARTICOLO 10 - TRASPARENZA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE E FISCALE	8
ARTICOLO 11 - SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO – TUTELA DELL’AMBIENTE	9
ARTICOLO 12 - BENEFICI O REGALI, RICEVUTI OD OFFERTI	9
ARTICOLO 13 – UTILIZZO DEI BENI AZIENDALI.....	10
ARTICOLO 14 – CORRETTEZZA NEI CONFRONTI DELLA CONCORRENZA, PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE E PUBBLICITÀ INGANNEVOLE. 11	
AMBITI DI APPLICAZIONE	12
ARTICOLO 15 – RAPPORTI CON GLI AZIONISTI E LA COMUNITÀ FINANZIARIA	12
ARTICOLO 16 - RAPPORTI CON I CLIENTI.....	12
ARTICOLO 17 - RAPPORTI CON DIPENDENTI E COLLABORATORI.....	13
ARTICOLO 18 - RAPPORTI CON I FORNITORI DI BENI E SERVIZI.....	13
ARTICOLO 19 – RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO, SOCIETÀ DI REVISIONE E ALTRE STRUTTURE	14
ARTICOLO 20 - RAPPORTI CON AUTORITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO	14
ARTICOLO 21 - RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	15
ARTICOLO 22 - RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E CON LE OO.SS.....	16
ARTICOLO 23 - RAPPORTI CON GLI ALTRI OPERATORI DEL SETTORE E CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	16
SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI	16
ARTICOLO 24 – SEGNALAZIONI.....	16
ARTICOLO 25 - CONSEGUENZE DERIVANTI DALLA VIOLAZIONE DEL CODICE.....	16
ARTICOLO 26 - PROCEDIMENTO PER LA REVISIONE DEL CODICE	17
ARTICOLO 27 - ENTRATA IN VIGORE	17

PREMESSA

Articolo 1 - Oggetto del Codice

Banca Valsabbina è stata fondata nel 1898 con l'obiettivo di fornire servizi bancari e di promuovere la crescita economica del territorio locale, raccogliendo i risparmi privati per indirizzarli verso nuovi investimenti produttivi.

In linea con la missione assegnata dallo Statuto, perseguita ispirandosi ai principi del credito popolare e con una speciale attenzione al territorio di insediamento, la Banca si è da sempre connotata come banca locale e indipendente, operante nell'attività bancaria tradizionale orientata in particolare alle piccole medie imprese e alle famiglie.

Proseguendo nel solco della propria tradizione, il Gruppo Banca Valsabbina presta particolare attenzione al rapporto con i soci, ai quali riserva agevolazioni nella fruizione di specifici servizi bancari, alla centralità del cliente e al forte orientamento ad una relazione trasparente, migliorando costantemente i propri servizi. Al fine di perseguire questa *mission* il Gruppo valorizza il patrimonio umano e mantiene un sistema di relazioni con i dipendenti volto ad alimentarne la motivazione e il senso di appartenenza.

In virtù di tali principi e strategie, ogni comportamento deve essere ispirato ai principi etici, di legalità, di trasparenza, e di rispetto di ogni singola persona senza distinzione, coerentemente con i valori, i principi guida e i processi del Gruppo e con la consapevolezza di non esporre il Gruppo a rischi sanzionatori e reputazionali.

Il presente Codice Etico esprime dunque gli impegni e le responsabilità etiche e definisce l'insieme dei valori, dei principi che ispirano la conduzione degli affari e delle attività aziendali del Gruppo, escludendo qualsiasi comportamento contrario a norme aventi rilevanza penale.

Articolo 2 – Destinatari e relativi obblighi

Il presente Codice Etico è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo previo parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale, e successivamente diffuso alle società del Gruppo per la relativa approvazione da parte dell'Organo competente.

Il Codice Etico si rivolge agli Amministratori ed ai Sindaci nonché a tutte le persone legate da rapporti di lavoro ("Dipendenti") e, in generale, da tutti coloro che operano con il Gruppo, quale che sia il rapporto che li lega allo stesso ("Collaboratori").

Il Codice Etico si rivolge anche a coloro che intrattengono con il Gruppo rapporti d'affari (ad esempio soggetti con cui si sono stipulati contratti di somministrazione, stage o tirocinio) e ai consulenti esterni ("Soggetti Terzi"). Il Gruppo promuove, nei confronti dei Soggetti Terzi con i quali intrattiene rapporti d'affari, la stipula di pattuizioni contrattuali mediante le quali essi assumono l'impegno di osservare le disposizioni del presente Codice.

I soggetti sopra citati sono anche definiti congiuntamente come "Destinatari".

Articolo 3 - Diffusione del Codice e sensibilizzazione

Il presente Codice è portato a conoscenza di tutti gli interessati mediante idonee attività di comunicazione e di sensibilizzazione.

Il Gruppo promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice Etico. Tutti i Destinatari sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Codice e, in caso di dubbi, a chiedere e ricevere, dalle funzioni aziendali preposte, gli opportuni chiarimenti in merito alle interpretazioni dello stesso, oltre ad osservarlo e contribuire alla relativa attuazione, segnalando eventuali carenze e violazioni (o anche solo tentativi di violazione) di cui siano venuti a conoscenza.

Le strutture amministrative e organizzative, nelle loro varie articolazioni, si impegnano a diffondere il Codice Etico e a promuoverne l'osservanza. A tali fini, il Gruppo provvede a dare pubblicità della presenza del Codice, sia attraverso il normale sistema delle comunicazioni interne, circolari e manuali operativi, sia attraverso il sito "intranet" aziendale.

Ogni modifica dello stesso è comunicata con le modalità sopra riportate. Con specifico riferimento ai Collaboratori e ai Soggetti Terzi, l'eventuale revisione del Codice è comunicata esclusivamente mediante l'aggiornamento dello stesso sul sito "internet" di Banca Valsabbina.

Il Gruppo dedica particolare attenzione agli interventi formativi diretti a sensibilizzare il personale sul presidio dei rischi di non conformità alle norme di auto ed etero regolamentazione (es.: norme in materia di antiriciclaggio, trasparenza, prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, prestazione dei servizi di investimento, privacy, etc.).

Articolo 4 - Rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti

Il Gruppo si impegna, attraverso l'adozione di misure di prevenzione e controllo ritenute necessarie, a garantire il rispetto integrale e incondizionato delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni contesto geografico e ambito operativo, a tutti i livelli decisionali ed esecutivi.

Il personale, in ogni occasione connessa all'esecuzione della prestazione professionale per conto delle società del Gruppo e in ogni occasione che comunque ne coinvolga gli interessi, deve rispettare le leggi e i regolamenti in vigore, astenendosi altresì dal costringere o istigare altri, colleghi o esterni al Gruppo, a violare o eludere, anche in maniera lieve, dette disposizioni.

È fatto obbligo al personale del Gruppo di conoscere le leggi, i regolamenti e le norme interne che attengono alle mansioni svolte e, in caso di dubbio, di richiedere informazioni e chiarimenti ai settori/servizi aziendali competenti.

Il personale deve:

- astenersi da comportamenti contrari al Codice Etico e di uniformarsi al corpus normativo aziendale;
- indirizzare i colleghi delle proprie unità organizzative al pieno rispetto del Codice Etico;
- divulgare il presente Codice ai terzi con i quali il Gruppo e le proprie società instaurano un rapporto giuridico;
- segnalare qualunque violazione del Codice Etico in quanto ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito del Codice è disciplinarmente rilevante. Le modalità di segnalazione, il sistema sanzionatorio applicabile e le attività di verifica sono trattate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, a cui si fa espresso riferimento.

PRINCIPI GENERALI

Articolo 5 – Correttezza, onestà e imparzialità

Tutte le azioni e le operazioni compiute e, in genere, i comportamenti posti in essere nello svolgimento dell'attività lavorativa sono ispirati a principi di onestà, integrità, correttezza, professionalità, trasparenza e lealtà.

Il Gruppo si impegna al rispetto della normativa vigente nei diversi ambiti di attività in cui opera e dei principi in materia di salvaguardia dei diritti dell'uomo, di tutela del lavoro, di riconoscimento del valore della concorrenza, di contrasto alla corruzione, alla criminalità organizzata e al terrorismo.

È espressamente vietato qualsiasi comportamento volto a favorire pratiche di corruzione e/o atteggiamenti collusivi, perpetrati anche attraverso terzi, finalizzati all'ottenimento di vantaggi personali o per le società del Gruppo.

Il Gruppo, nelle relazioni intrattenute con la generalità dei soggetti con i quali si trovi ad operare, e in particolar modo nei confronti dei clienti, si impegna a promuovere la parità di trattamento, evitando ogni discriminazione fondata sull'età, il sesso, lo stato di salute, la nazionalità, le opinioni politiche e le fedi religiose dei suoi interlocutori.

Nello svolgimento delle proprie attività professionali, il Gruppo richiede a ogni Destinatario di porre in essere comportamenti in linea con i principi di correttezza e onestà, oltre che rispettosi dei doveri di riservatezza inerenti alla gestione delle informazioni in proprio possesso. In tale ottica e a titolo esemplificativo, essi si astengono dal tenere, nei luoghi di lavoro, comportamenti non improntati alla correttezza e al massimo rispetto della dignità e personalità morale di ciascuno e dal praticare, anche nella vita privata, attività potenzialmente pregiudizievoli per la propria situazione finanziaria (quali, ad esempio, gioco d'azzardo, scommesse) o comunque non lecite o eticamente scorrette.

Ogni operazione e transazione posta in essere nell'interesse del Gruppo o che comunque ne coinvolga il nome e la reputazione, deve improntarsi massimamente alla correttezza gestionale, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e verità nei riscontri contabili, secondo le norme vigenti e secondo le procedure adottate dal Gruppo e deve essere, altresì, opportunamente documentata e assoggettabile a verifica.

Articolo 6 – Riservatezza delle informazioni e trattamento dati

I Destinatari, anche in conformità alle disposizioni di legge, debbono trattare con la massima riservatezza le informazioni in proprio possesso in ordine alle attività del Gruppo e dei clienti.

Per informazioni "riservate" si intendono i dati e le conoscenze non accessibili al pubblico, in qualsiasi modo elaborate o registrate, attinenti all'organizzazione del Gruppo, ai beni aziendali, alle operazioni commerciali e finanziarie progettate o avviate, ai procedimenti giudiziari ed amministrativi, ai rapporti con i clienti e le altre controparti istituzionali.

Nessuna informazione riservata relativa al Gruppo, acquisita o elaborata nello svolgimento o in occasione delle diverse attività, può essere utilizzata, comunicata a terzi o diffusa, se non nei limiti delle esigenze imposte da una corretta attività lavorativa e, in ogni caso, mai per fini diversi da quelli istituzionali.

Nelle ipotesi di relazioni con operatori concorrenti sul mercato, i Destinatari non possono trasmettere le informazioni in proprio possesso, siano esse riferite al Gruppo e/o alla clientela, nemmeno a fini confidenziali.

Le persone del Gruppo che, secondo i regolamenti interni, sono a conoscenza di informazioni riservate, o ne vengono occasionalmente a conoscenza, sono tenute a rispettare i vincoli di riservatezza stabiliti dal Gruppo.

Il Gruppo si adopera attivamente al fine di trattare i dati personali in conformità alle vigenti disposizioni normative in tema di tutela della privacy. È garantita la massima collaborazione al Garante della Privacy a seguito di richieste di informazioni e documentazione e/o di visite ispettive.

Articolo 6a – Social media policy

Il personale di Banca Valsabbina, nella configurazione, utilizzo e gestione dei propri account privati sui social network (come tali intendendosi ogni applicazione e/o sito o programma che consente agli utenti di scambiarsi messaggi, chattare, condividere materiali come foto, video, e simili) dovrà osservare i comportamenti sotto descritti al fine di salvaguardare gli interessi dell'Istituto e delle persone che vi lavorano, conformemente a quanto previsto dal vigente Codice Etico.

Lo spazio virtuale dei social network è da considerarsi come spazio pubblico, e non privato, in particolare per quanto concerne le tematiche lavorative.

Il personale può liberamente condividere sui propri profili privati i contenuti diffusi dai canali social di Banca Valsabbina: informazioni su iniziative, progetti, campagne, video. Immagini e/o infografiche. Il personale, in ogni caso, è tenuto ad osservare un comportamento pubblico rispettoso dell'organizzazione presso cui lavora, ciò anche in considerazione del fatto che ogni contenuto, anche privato, una volta caricato in rete, può avere risonanza ampia, anche globale.

In particolare:

- Il personale non può divulgare attraverso i social network informazioni riservate, come la corrispondenza interna, informazioni di terze parti (soggetti privati, altri dipendenti, partner, istituzioni, utenti, clienti, stakeholder, eccetera) di cui è a conoscenza, o informazioni su attività lavorative, servizi, progetti e documenti non ancora resi pubblici dalla Banca, decisioni da assumere e provvedimenti relativi a procedimenti in corso prima che diventino ufficiali;
- Il personale, fermi restando l'esercizio delle libertà sindacali, della libertà di espressione e del diritto di critica, tutti costituzionalmente tutelati, deve astenersi dalla trasmissione e diffusione, mediante qualsivoglia strumento ovvero canale di comunicazione a sua disposizione, di messaggi o dichiarazioni pubbliche offensive, ingiuriose e/o diffamatorie nei confronti dell'Istituto o dei suoi dipendenti, così come dovrà astenersi da considerazioni riferite all'operatività dell'istituto;
- Il personale deve rispettare la privacy dei colleghi, evitando riferimenti al lavoro che stanno svolgendo o in generale attività svolte per Banca Valsabbina, fatte salve le informazioni di dominio pubblico;
- Il personale, a eccezione di eventi pubblici, che si svolgono presso la sede di lavoro o anche fuori dalla stessa, non può divulgare foto, video, o altro materiale multimediale riferibile ad attività e/o luoghi di lavoro, senza l'esplicita autorizzazione delle strutture e delle persone coinvolte;
- Il personale non può utilizzare il logo Banca Valsabbina su account personali.
- Il personale non può aprire blog, pagine o altri canali a nome di Banca Valsabbina senza autorizzazione esplicita.

Nel ribadire che, anche ai sensi del Codice Etico della Banca, il personale deve mantenere nel contesto pubblico un decoro personale tale da salvaguardare anche il decoro di Banca Valsabbina, si rammenta che tale dovere non può che valere parimenti con riferimento alle interazioni che avvengono tramite social network. In tale ottica è opportuno ricordare che, ai fini del rispetto del citato obbligo, il dipendente ha la facoltà di verificare e controllare la conformità dei contenuti pubblicati, così come la facoltà di modulare opportunamente le impostazioni di riservatezza dei propri account (ad esempio in modo da limitare selettivamente la visibilità del proprio profilo social ai terzi).

Ferme restando le ipotesi in cui le violazioni delle suindicate regole di comportamento siano fonte di responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile in capo all'autore, anche in conformità all'articolo 25 del Codice Etico di Banca Valsabbina, la violazione di tali regole di comportamento potrà determinare

l'applicazione di sanzioni previste da altri codici o normativa giuslavoristica, e in particolare potrà essere fonte di responsabilità disciplinare, nel rispetto dei limiti di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. Sempre in conformità all'art. 25 del Codice Etico di Banca Valsabbina, le violazioni delle suindicate regole di comportamento sono assoggettate, ove applicabile, al medesimo sistema sanzionatorio previsto nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Gruppo ai sensi del D.Lgs n. 231/01.

Articolo 7 - Trasparenza informativa e relativi obblighi

Il Gruppo ritiene prioritario dialogare in modo trasparente non soltanto con i propri stakeholder ma con tutti i soggetti e, in particolare, con quelli espressione dei territori e delle comunità locali in cui esso è presente, con le istituzioni di interesse sociale e culturale e con le istituzioni di carattere religioso, mantenendo sempre aperto il canale di comunicazione al fine di percepire le loro esigenze.

Le informazioni che vengono diffuse dal Gruppo, sia al pubblico sia alle Autorità, debbono essere tempestive, complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in conformità alle disposizioni di legge vigenti e nel rispetto della normativa interna, in modo da permettere a chiunque di assumere decisioni consapevoli.

La diffusione delle suddette informazioni, così come i rapporti diretti con giornalisti e mezzi di comunicazione, sono consentiti esclusivamente ai soggetti individuati dalla regolamentazione aziendale e sono subordinati al rispetto dei tempi e dei modi ivi previsti e comunque fermi restando i vincoli di riservatezza derivanti dalla legge o dai contratti.

E' vietato fare abuso di informazioni privilegiate. Per informazioni "privilegiate" si intendono informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. Il trattamento e la circolazione (anche all'interno del Gruppo) delle informazioni privilegiate devono avvenire nello stretto rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

E' vietato diffondere notizie false (non solo relative a dati del Gruppo) o porre in essere operazioni simulate o altri artifici tali da provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati o da incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale del Gruppo ovvero di qualsivoglia altra società.

A tutti i Destinatari che, a qualunque titolo (anche quali meri fornitori di dati), siano coinvolti nella formazione del bilancio e di documenti similari, o comunque di documenti che rappresentino la situazione economica, patrimoniale o finanziaria del Gruppo, è vietato esporre fatti non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, ovvero omettere informazioni od occultare dati in violazione diretta o indiretta dei principi normativi e delle regole procedurali interne, in modo da indurre chiunque in errore.

Il Gruppo si adopera attivamente per tutelare le informazioni privilegiate in proprio possesso, in conformità alle disposizioni normative.

Articolo 8 - Conflitti di interessi

Nello svolgimento di ogni attività, il Gruppo si adopera per gestire correttamente situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale, in cui possa incorrere, garantendo la necessaria trasparenza.

I Dipendenti, i membri degli organi sociali e, in genere, tutti coloro che operano in nome e per conto del Gruppo, devono evitare ogni possibile situazione di conflitto d'interessi.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le situazioni che possono provocare un conflitto di interessi sono le seguenti:

- partecipare a decisioni che riguardano affari con soggetti con cui un esponente aziendale, un dipendente o un familiare stretto del dipendente abbiano interessi oppure da cui potrebbe derivare un interesse personale;
- uso del nome del Gruppo per usufruire di vantaggi personali;
- proporre o accettare accordi da cui possano derivare vantaggi personali;

- compiere atti, stipulare accordi ed in genere tenere qualsivoglia comportamento che possa, direttamente o indirettamente, causare al Gruppo un danno, anche in termini di immagine e/o credibilità sul mercato;
- confliggere con l'interesse del Gruppo, influenzando l'autonomia decisionale di altro soggetto demandato a definire rapporti commerciali con o per lo stesso.

I Dipendenti che si trovino in una situazione di conflitto d'interessi, anche solo potenziale, devono darne immediata notizia al proprio superiore diretto che valuta il comportamento da adottare.

L'assunzione di qualsiasi incarico di direzione o di amministrazione al di fuori del Gruppo comporta sempre la preventiva informativa scritta e la conseguente autorizzazione ai sensi del CCNL vigente.

Articolo 9 - Gestione delle risorse finanziarie e mitigazione dei relativi rischi

La gestione delle risorse finanziarie deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, liceità e tracciabilità delle operazioni.

Il Gruppo Banca Valsabbina, i suoi Dipendenti e Collaboratori si impegnano a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali sia internazionali, in tema di prevenzione dal rischio di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale, ivi comprese le norme di cui al D.Lgs. 231/2007 e relative alla sua attuazione, predisponendo specifiche misure interne di verifica della provenienza dei flussi finanziari.

Vige fermamente il divieto in capo a ciascun dipendente del Gruppo di ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, ovvero di concorrere nel farli acquistare, ricevere od occultare al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

Ogni destinatario del presente Codice che sia autorizzato, per ragioni del proprio ufficio, alla gestione di flussi di denaro da e verso l'esterno è tenuto a impiegare una speciale cautela nella verifica dell'origine e del destinatario dei fondi, intendendosi con tale locuzione beni di qualsiasi tipo.

Articolo 10 - Trasparenza della documentazione contabile e fiscale

La trasparenza contabile e fiscale si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. I Destinatari sono tenuti a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nel sistema gestionale e amministrativo.

Tutti coloro che, per posizione e ruolo ricoperto, assumono, singolarmente o collegialmente decisioni e deliberazioni relative alla gestione delle società del Gruppo ed al relativo governo sono tenuti:

- alla rigorosa osservanza delle norme di Legge, dello Statuto Sociale e delle normative interne relative al funzionamento degli organi sociali (in particolare dell'Assemblea) nonché alle operazioni di riduzione del capitale sociale, di fusione o scissione societaria;
- alla correttezza, liceità ed integrità nel trattamento dei dati, dei documenti contabili e del Bilancio della società e nella loro rappresentazione all'esterno anche ai fini di garantire i diritti dei Soci;
- al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza nelle attività e nelle relazioni con le funzioni ed autorità di controllo e di revisione;
- all'applicazione dei principi della riservatezza, della correttezza, della trasparenza, della chiarezza, della veridicità e della completezza nelle attività afferenti la circolazione e la diffusione di notizie che riguardano la Società, sia all'interno che all'esterno;
- all'invio di comunicazioni, verso l'esterno, chiare, veritiere e conformi alle politiche e ai programmi aziendali;
- al divieto di adottare comportamenti o dar luogo ad omissioni che possano condurre alla registrazione di operazioni fittizie o alla registrazione fuorviante di operazioni e transazioni e più in generale comportamenti che possano arrecare pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità dell'informativa fiscale e di bilancio;

- all'obbligo di cooperare con il Collegio Sindacale e con la Società di revisione incaricata del controllo contabile, ottemperando tempestivamente ad ogni legittima richiesta proveniente da tali organi ed evitando comportamenti omissivi ed ostruzionistici.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto in modo da consentire:

- l'agevole e puntuale registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e di ripartizione e segregazione dei compiti;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori materiali o interpretativi.

Tutto il personale del Gruppo coinvolto nelle funzioni di contabilità e redazione delle situazioni contabili è tenuto al rispetto dei principi contabili vigenti. Tutte le operazioni e transazioni devono pertanto avere una registrazione contabile adeguata, in modo da rendere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento, nonché delle caratteristiche e motivazioni di tali operazioni, individuando altresì i soggetti che le hanno autorizzate, effettuate, registrate e verificate. Ciascuna registrazione riflette quanto risulta dalla documentazione di supporto. È compito di tutti i Destinatari far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

I Destinatari che vengono a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, devono riferire i fatti agli organi competenti.

Articolo 11 - Sicurezza e salute sul lavoro – Tutela dell'ambiente

Il Gruppo cura l'incolumità fisica e integrità morale al personale, considerati valori primari. Il Gruppo predispone un ambiente lavorativo conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza e salute, attraverso l'adempimento di tutti gli obblighi di legge relativi a tale materia.

In particolare, le attività di monitoraggio, gestione e prevenzione dei rischi assicurano il rispetto:

- degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- delle attività di natura organizzativa, di sorveglianza sanitaria, di informazione e formazione, di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza;
- dell'acquisizione delle documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- delle periodiche verifiche di applicazione e di efficacia delle procedure adottate;
- della prevenzione dei reati commessi con violazione delle norme in materia di sicurezza e di salute.

I Destinatari rispettano scrupolosamente le misure di prevenzione e sicurezza poste in essere.

Il Gruppo è sensibile alla tutela dell'ambiente come bene primario. A tale scopo orienta le proprie scelte, anche ai fini della selezione dei fornitori, in modo da garantire la compatibilità tra iniziativa economica e esigenze ambientali nel rispetto della normativa vigente, prestando particolare attenzione:

- alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti;
- all'utilizzo di fonti di energia qualitativamente eco-sostenibili;
- alla riduzione dei consumi energetici;
- alla prevenzione dei reati commessi in violazione delle prescrizioni legislative in materia di tutela e protezione ambientale.

Articolo 12 - Benefici o regali, ricevuti od offerti

Il perseguimento dell'interesse del Gruppo non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di correttezza e onestà; anche per questo sono rifiutate forme di benefici o regali, ricevuti od offerti, il cui

controvalore potrebbe essere inteso come strumento volto ad influire sull'indipendenza di giudizio e di condotta delle parti coinvolte.

È fatto pertanto divieto al personale di offrire, donare, chiedere o accettare, anche per interposta persona, compensi o altre utilità personali, connessi con la gestione delle attività del Gruppo, che abbiano un valore non modico e cioè che non siano generalmente considerabili come un comune gesto di cortesia o di natura commerciale, accettabile e lecito secondo la prassi gestionale corrente.

Il divieto si applica a quanto dato a (o ricevuto da) ogni persona, inclusi, per esempio, altri Dipendenti, futuri dipendenti, clienti, dipendenti pubblici, pubblici ufficiali, concorrenti, fornitori e altre persone con cui l'azienda ha, o vorrebbe avere, relazioni di impresa.

In ogni caso, è fatto obbligo a ciascuno di informare il superiore in via gerarchica e l'Organismo di Vigilanza, di qualunque sollecitazione o offerta di vantaggi particolari a lui proposta direttamente o indirettamente.

L'omaggistica utilizzata a supporto del corrente svolgimento degli affari è volta esclusivamente a promuovere l'immagine del Gruppo e non può eccedere, per valore e/o intensità, le normali prassi commerciali e di cortesia o, comunque, compromettere l'indipendenza di giudizio, la correttezza operativa, l'integrità e la reputazione del destinatario.

E' fatto divieto ai Destinatari di accettare da Fornitori, o aspiranti tali, doni, benefici o vantaggi, diretti o indiretti, di qualunque genere o tipo, ove non di modico valore: in caso di dubbio in ordine a detto requisito è necessario il preventivo assenso scritto del proprio responsabile diretto.

L'omaggistica è consentita solo se e nei limiti eventualmente approvati dall'Organo amministrativo e/o dagli organi delegati da quest'ultimo.

Articolo 13 – Utilizzo dei beni aziendali

La gestione e l'uso di asset aziendali devono essere ispirati a principi di integrità, correttezza e responsabilità; in particolare, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare e salvaguardare i beni di proprietà del Gruppo, nonché impedirne l'uso fraudolento o improprio.

Gli strumenti informatici messi a disposizione devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività lavorativa e con modalità tali da non arrecare pregiudizio al Gruppo e al suo sistema informativo.

Ciascuno è direttamente e personalmente responsabile della protezione e della conservazione dei beni affidatigli per espletare i propri compiti nonché dell'utilizzo degli stessi nel rispetto delle norme stabilite in tema di conservazione, tutela ed utilizzo dei beni.

Alla luce dei principi in precedenza indicati, è vietato:

- manomettere i sistemi di protezione dei sistemi informatici aziendali e di qualunque ente con il quale il Gruppo intrattiene rapporti di lavoro;
- creare, modificare, esportare o cancellare fraudolentemente dati del Gruppo e/o di terzi;
- accedere abusivamente alla rete informatica delle società del Gruppo e di terzi;
- installare dispositivi per intercettazione di comunicazioni di soggetti terzi;
- installare e diffondere, tramite la rete aziendale, programmi illeciti o virus.

I Destinatari devono prestare, nell'invio di posta elettronica, la stessa attenzione e cautela e utilizzare la medesima educazione adottate per la posta ordinaria.

Per quanto riguarda la connessione ad internet eventualmente resa disponibile, nonché il telefono, compreso quello cellulare, e la e-mail, l'utilizzo di tali strumenti deve essere limitato a scopi aziendali.

L'utilizzo delle autovetture aziendali e di tutti i beni e i servizi di cui i Destinatari abbiano ottenuto la disponibilità in ragione delle funzioni loro affidate dal Gruppo è rigorosamente limitato alle necessità aziendali. L'uso promiscuo è possibile esclusivamente nei casi, nei modi, nei limiti e alle condizioni in cui esso sia consentito dalle normative interne o eventualmente, in speciali casi, laddove previsto dal contratto di lavoro.

Le spese sostenute dai Destinatari per trasporto, vitto e alloggio sono rimborsabili dal Gruppo, esclusivamente e rigorosamente nei limiti, nei tempi e nei modi previsti dalle normative interne.

Articolo 14 – Correttezza nei confronti della concorrenza, pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole.

Il Gruppo riconosce l'importanza fondamentale di un mercato competitivo, crede fortemente nel valore di una concorrenza leale, nell'interesse sia delle imprese che dei consumatori, e promuove diffusamente al suo interno la cultura di tali principi.

Le attività del Gruppo sono sempre conformi a tutte le leggi ed i regolamenti vigenti ed applicabili per la tutela della libera ed equa concorrenza (normativa antitrust) e riflettono il valore della concorrenza come parte integrante della cultura aziendale.

Il rispetto degli anzidetti principi e comportamenti comporta, tra l'altro, che il Gruppo si impegni:

- ad incoraggiare una condotta innovativa e favorevole alla concorrenza;
- a contrastare e respingere qualsiasi comportamento volto ad ottenere informazioni confidenziali relative a propri concorrenti sul mercato, nel rispetto della vigente normativa in materia di antitrust e di leale concorrenza, impegnandosi a non intraprendere iniziative che possano costituire violazioni di tale normativa;
- a promuovere in ogni settore della propria attività, ivi compresi i rapporti commerciali, comportamenti leali e corretti, condannando ogni possibile forma di turbamento alla libertà dell'industria o del commercio, nonché ogni possibile forma di illecita concorrenza, di frode, di contraffazione o di usurpazione di titoli di proprietà industriale, richiamando tutti coloro che operano nell'interesse del Gruppo al rispetto della normativa esistente a tutela degli strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, a tutela dell'industria ed il commercio e in materia di diritto d'autore;
- a perseguire gli interessi aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia e a riconoscere alla concorrenza uno stimolo positivo al costante miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti alla clientela, improntando i propri comportamenti di natura commerciale a principi di lealtà e correttezza.

Nel collocamento e nella distribuzione dei prodotti il Gruppo intende puntare sul loro intrinseco valore competitivo, avendo cura di evitare affermazioni nei confronti dei prodotti concorrenti che, anche in maniera allusiva, abbiano carattere tendenzioso e contenuto potenzialmente denigratorio.

Ogni comparazione con i prodotti bancari distribuiti da concorrenti deve avvenire in maniera equa e corretta e deve essere fondata su criteri oggettivi, sulla base della qualità dei servizi offerti.

I Destinatari non possono accordarsi con i concorrenti sui prezzi dei prodotti o su ripartizioni di quote di mercato, né altresì possono concludere accordi con la clientela che limitino la loro possibilità di compiere operazioni con la concorrenza.

Il Gruppo riconosce l'importanza di porre in essere pratiche commerciali trasparenti (non scorrette) e/o di non effettuare pubblicità ingannevole anche ai sensi di quanto previsto dal Codice del consumo.

Ciò comporta, fra l'altro, che il Gruppo si impegna:

- a non porre in essere pratiche commerciali ingannevoli e/o aggressive
- a non porre in essere pubblicità ingannevole.

AMBITI DI APPLICAZIONE

Articolo 15 – Rapporti con gli azionisti e la comunità finanziaria

È interesse prioritario del Gruppo valorizzare l'investimento dei propri azionisti, attuando una politica che persegua la creazione di valore nel tempo.

Affinché le decisioni degli investitori possano essere basate sulla corretta valutazione delle politiche aziendali, dell'andamento della gestione e della redditività attesa del capitale investito, il Gruppo assicura tutta l'informazione necessaria, oltre che con gli strumenti stabiliti dalla legge, anche con presentazioni agli investitori istituzionali, agli analisti e a tutta la comunità finanziaria, in occasione delle principali scadenze finanziarie nonché di eventuali operazioni straordinarie.

Le informazioni che possono produrre effetti sull'andamento delle contrattazioni di mercato vengono diffuse nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla vigente normativa.

Il Gruppo si impegna a garantire la massima correttezza e trasparenza sostanziale e procedurale nella gestione delle operazioni con parti correlate e/o soggetti collegati, assicurando, ove richiesto, opportuna informativa al mercato.

Articolo 16 - Rapporti con i clienti

Nei rapporti con la clientela, il Gruppo si impegna a creare e sviluppare rapporti di fiducia e di reciproca e duratura soddisfazione.

A tal fine, i Destinatari sono tenuti ad improntare il loro comportamento a principi di correttezza, professionalità, proattività, cortesia, trasparenza, collaborazione e ascolto, fornendo informazioni adeguate, complete e tempestive sui prodotti e sui servizi offerti. I prodotti ed i servizi proposti al cliente devono essere rispondenti alle sue reali esigenze e non è consentito il ricorso a pratiche elusive o comunque tendenti a forzare il suo giudizio o il suo comportamento. I clienti sono informati in modo chiaro e completo sui prodotti e servizi proposti e relative condizioni applicate, al fine di facilitarne la comprensione e l'assunzione di scelte consapevoli. **Inoltre, al personale della Banca è fatto esplicito divieto di mantenere condotte che possano in qualunque modo favorire la commissione di illeciti nel settore finanziario o di reati fiscali.**

Il Gruppo adotta politiche aziendali coerenti con le regole ed i principi della normativa di riferimento, che costituiscono un aspetto rilevante della propria affidabilità sul mercato e nei rapporti con la clientela. Per tutelare l'immagine e la reputazione del Gruppo è indispensabile che i rapporti con la clientela siano basati sul rispetto della legge, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di antiriciclaggio e autoriciclaggio, antiusura, trasparenza e privacy, nonché alla normativa di vigilanza.

Con riferimento alla tematica usura, l'art 16 comma 9 della Legge 108/1996, prescrive il divieto d'indirizzare la clientela per operazioni bancarie o finanziarie a soggetti non abilitati: in particolare la normativa dispone che "Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

Pur non avendo preclusioni di principio verso alcun cliente o categoria di clienti, il Gruppo non intende intrattenere relazioni, in modo diretto o indiretto, con persone o enti notoriamente dediti alla commissione di reati o di cui sia conosciuta o sospettata l'appartenenza o il legame ad organizzazioni criminali, terroristiche od operanti nell'ambito di Paesi nei cui confronti siano attive misure di embargo alle quali aderisce lo Stato Italiano. Più specificatamente, sulla base delle informazioni pubbliche e/o disponibili nel rispetto delle normative vigenti, il Gruppo evita di:

- intrattenere rapporti con soggetti implicati in attività illecite, in particolare connesse al traffico d'armi, al riciclaggio, al terrorismo, al contrabbando, al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e, comunque, con soggetti privi dei necessari requisiti di serietà e affidabilità commerciale;
- mantenere rapporti finanziari con soggetti che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona (ad es. sfruttando il lavoro minorile, favorendo il traffico di migranti ovvero il turismo sessuale, ecc.).

Gli eventuali reclami della clientela sono trattati con sensibilità e secondo apposite procedure interne, in quanto costituiscono un'opportunità di miglioramento, per superare conflittualità e migliorare fiducia e soddisfazione dei clienti.

Articolo 17 - Rapporti con dipendenti e collaboratori

Il Gruppo promuove il massimo grado di professionalità nei propri Dipendenti e Collaboratori.

Il Gruppo assume il proprio personale unicamente con regolare contratto di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. Non è consentito instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno né svolgere alcuna attività volta a favorire l'ingresso illecito nel territorio dello Stato di soggetti clandestini.

Il Gruppo ritiene fondamentale che la selezione del proprio personale avvenga secondo criteri trasparenti, basati sulla verifica dei requisiti professionali, garantendo le pari opportunità. I profili professionali e personali dei candidati vengono valutati pertanto con obiettività nell'esclusivo interesse del Gruppo ad assumere o a promuovere le persone più idonee per le posizioni di cui trattasi.

A tutti i Dipendenti sono garantite pari opportunità di crescita professionale e di avanzamenti di carriera, nel rispetto dei principi di meritocrazia, trasparenza, equità. Il Gruppo evita qualsiasi forma di discriminazione e garantisce trasparenza alla fase di gestione e sviluppo di carriera del personale.

Il Gruppo fornisce ai propri Dipendenti strumenti di formazione e di aggiornamento idonei al raggiungimento di un grado di professionalità adeguato all'esecuzione dei compiti loro assegnati e ne valorizza nel tempo le attitudini e le competenze.

Il Gruppo crede che il rispetto della personalità e della dignità di ciascun dipendente sia fondamentale per lo sviluppo di un ambiente di lavoro ispirato alla reciproca fiducia e alla lealtà. Comportamenti che possano arrecare pregiudizio alla dignità, all'integrità e alla libertà della persona sono ritenuti inammissibili; non sono tollerate molestie sessuali, vessazioni fisiche o psicologiche, fenomeni di mobbing e stalking.

Il Gruppo riconosce l'importanza della comunicazione interna aziendale quale strumento di condivisione delle informazioni istituzionali e veicolo motivazionale nei confronti del personale e la favorisce con appositi strumenti e iniziative.

Il Gruppo valorizza lo spirito di appartenenza aziendale e quello di solidarietà con e tra le persone. Viene favorito dunque un clima lavorativo positivo, che valorizzi le individualità e i rapporti interpersonali, favorendo il rafforzamento del senso d'appartenenza e dello spirito di squadra.

Il Gruppo premia i Dipendenti per i risultati ottenuti nel rispetto delle politiche di remunerazione e incentivazione in coerenza con le strategie, gli obiettivi e i risultati aziendali anche di lungo periodo, opportunamente corretti per tener conto dei rischi assunti, in linea con i livelli di capitale e di liquidità necessari a sostenere le attività intraprese. Questo impianto consente di evitare incentivi distorti che potrebbero indurre a violazioni normative o a un'eccessiva assunzione dei rischi.

Il Gruppo valorizza i Dipendenti e i Collaboratori che si impegnano a curare le proprie competenze e professionalità, arricchendole con l'esperienza e la collaborazione dei colleghi, nonché ad assumere un atteggiamento costruttivo e propositivo, stimolando la crescita dei propri Collaboratori ispirandola a principi di professionalità, trasparenza, correttezza e onestà, collaborazione con colleghi e superiori.

Le informazioni che riguardano il personale e in particolare quelle riservate o concernenti dati sensibili, sono trattate, in conformità alla vigente normativa di riferimento, con modalità idonee ad assicurarne la massima trasparenza verso i diretti interessati e inaccessibilità da parte di terzi.

Articolo 18 - Rapporti con i fornitori di beni e servizi

Il Gruppo sviluppa con i propri fornitori rapporti improntati a correttezza e trasparenza.

La loro selezione avviene previa verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità, tecnici e reputazionali con particolare attenzione agli ambiti antiriciclaggio, finanziamento del terrorismo e conflitto d'interessi, perseguendo il miglior rapporto qualità-prezzo, garantendo, ove possibile, la rotazione dei fornitori.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Gruppo non intrattiene rapporti con soggetti:

- implicati in attività connesse al traffico d'armi, al riciclaggio, al terrorismo, al contrabbando, al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano o contribuiscano a violare i diritti fondamentali della persona (ad es. sfruttando il lavoro minorile, favorendo il traffico di migranti ovvero il turismo sessuale, ecc...);
- che occupino alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui soggiorno sia irregolare, oppure che reclutino o impieghino manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno.

I Dipendenti e/o Collaboratori addetti al processo di acquisto:

- operano nel rispetto dei principi di lealtà, integrità, riservatezza, diligenza, professionalità e obiettività di giudizio, assicurando nell'attività di acquisto per conto del Gruppo l'osservanza di tutte le disposizioni normative rilevanti;
- sono tenuti al rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza nell'esercizio dei compiti e delle funzioni loro affidate;
- devono mantenersi liberi da obblighi personali verso i fornitori; eventuali rapporti personali dei Dipendenti e/o Collaboratori coi fornitori devono essere segnalati alla Direzione Generale ovvero al Responsabile dell'unità organizzativa di appartenenza prima di ogni trattativa;
- devono mantenere i rapporti e condurre le trattative con i fornitori in modo da creare una solida base per relazioni reciprocamente convenienti e di lunga durata, nell'interesse del Gruppo;
- sono tenuti tassativamente a segnalare immediatamente al proprio responsabile e all'Organismo di Vigilanza qualsiasi tentativo o caso di alterazione dei normali rapporti commerciali;
- non devono offrire beni o servizi, in particolare sotto forma di regali, a personale di altre società o enti per ottenere informazioni riservate o benefici diretti o indiretti rilevanti, per sé o per il Gruppo, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni generali del presente Codice Etico;
- non devono accettare beni o servizi da soggetti esterni o interni a fronte del rilascio di notizie riservate o dell'avvio di azioni o comportamenti volti a favorire tali soggetti, anche nel caso non vi siano ripercussioni dirette per il Gruppo.

Articolo 19 – Rapporti con gli Organi di controllo, società di revisione e altre strutture

Il Gruppo assicura il corretto svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite agli azionisti, al Collegio Sindacale, all'Organismo di Vigilanza.

Il Gruppo prevede un sistema di controlli interni, affidati a funzioni adeguate e strutturate in conformità a quanto richiesto dalla legge, dalla normativa secondaria e dalle norme di autoregolamentazione.

Ogni destinatario, nell'ambito delle proprie funzioni e dei compiti assegnati, deve contribuire attivamente al migliore funzionamento del sistema dei controlli interni e allo sviluppo di una cultura dei controlli.

Articolo 20 - Rapporti con Autorità di vigilanza e controllo

I rapporti istituzionali con le Autorità di Vigilanza sono improntati a principi di correttezza, trasparenza, professionalità e disponibilità, nel rispetto dei reciproci ruoli, escludendo ogni comportamento e/o atteggiamento volto ad influenzarne impropriamente e/o indebitamente l'operato o che possa anche solo apparire tale.

Il Gruppo, con l'ausilio di funzioni espressamente dedicate, mantiene – ove previsti – costanti e puntuali flussi informativi con le Autorità, assicurando la completezza, veridicità e integrità delle notizie fornite, l'oggettività delle valutazioni e la tempestività nell'invio.

Le comunicazioni rivolte agli organi preposti al controllo (Sindaci, Società di revisione esterna ed Organismo di Vigilanza, Funzioni Aziendali di Controllo) devono essere complete, veritiere e corrette. E' fatto divieto di esporre fatti non corrispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle società del Gruppo o occultare, con altri mezzi, fatti inerenti la situazione medesima che avrebbero dovuto essere comunicati

E' vietato impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo attribuite agli organi stessi.

Articolo 21 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, è proibito:

- influenzare atti ufficiali, omissioni o qualsiasi decisione in violazione di un dovere d'ufficio da parte di un Pubblico Ufficiale;
- offrire indebitamente o promettere ad un Pubblico Ufficiale, a funzionari, ad impiegati pubblici o incaricati di pubbliche funzioni nonché a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, denaro o altre utilità;
- accettare o sollecitare richieste di denaro o di altra utilità, o autorizzare qualcuno a farlo, da parte di un Pubblico Ufficiale o da parte di un incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere, assicurarsi o mantenere un vantaggio in relazione alle attività d'impresa.

Non è ammesso dunque, né direttamente né indirettamente né per il tramite di interposta persona, offrire o promettere denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma né esercitare illecite pressioni né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione ovvero a soggetti incaricati di pubblico servizio ovvero a loro parenti o conviventi allo scopo di indurre al compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (dovendosi ritenere tale anche lo scopo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo al fine di arrecare un vantaggio diretto o indiretto al Gruppo).

Chi riceva richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte di soggetti della Pubblica Amministrazione, come sopra definiti, deve immediatamente:

- sospendere ogni rapporto con essi;
- informare per iscritto l'Organismo di Vigilanza ed il suo diretto superiore.

Le prescrizioni indicate nei precedenti commi non devono essere eluse ricorrendo a forme diverse di aiuti e contribuzioni che, sotto la veste di incarichi, consulenze, pubblicità, etc., abbiano analoghe finalità di quelle vietate dal presente paragrafo.

Nel caso si instaurino rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione, compresa la partecipazione a gare pubbliche, è necessario operare sempre nel rispetto della legge e della corretta prassi commerciale.

In particolare non devono essere intraprese, direttamente o indirettamente, le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti di enti pubblici o soggetti loro collegati;
- offrire o in alcun modo fornire omaggi;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Non è consentito utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni per conseguire, a vantaggio o nell'interesse del Gruppo, contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea.

E' inoltre fatto divieto di utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni, comunque denominate, concesse al Gruppo dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea, per scopi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati assegnati.

Qualora il Gruppo utilizzi consulenti o, comunque, soggetti esterni allo stesso per essere rappresentata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con i concessionari di pubblici servizi, deve essere previsto che i terzi coinvolti accettino le regole del Codice.

Articolo 22 - Rapporti con organizzazioni politiche e con le OO.SS.

Il Gruppo non effettua erogazioni liberali, né sostiene mediante sponsorizzazioni, movimenti o organizzazioni con fine politico.

La partecipazione, a titolo personale, dei destinatari ad organizzazioni politiche avviene senza alcun collegamento con la funzione svolta all'interno del Gruppo e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

Il Gruppo impronta il confronto con le Organizzazioni sindacali in senso responsabile e costruttivo, favorendo un clima di reciproca fiducia e dialogo, nella continua ricerca di proficue relazioni industriali.

Articolo 23 - Rapporti con gli altri operatori del settore e con le Associazioni di Categoria

I rapporti con altre società, siano esse banche o intermediari finanziari, si devono svolgere sempre sul piano della libera e leale concorrenza, nel pieno rispetto dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza.

Sono espressamente vietati: l'uso di informazioni, di qualunque tipo ed in qualsiasi modo assunte, per fini diffamatori o fuorvianti della clientela; ogni attività di **dumping**, nonché la creazione di cartelli o **trust**, anche se di breve durata.

I rapporti con le Associazioni di Categoria devono essere sempre improntati alla massima lealtà e collaborazione, evitando comportamenti, iniziative e comunicazioni che utilizzino informazioni di competenza associativa non ancora rese pubbliche ovvero che si avvantaggino impropriamente della comunicazione istituzionale prodotta dalle Associazioni medesime (ad esempio, comunicati stampa, campagne pubblicitarie, ecc.).

SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 – Segnalazioni

Ogni destinatario ha l'obbligo di segnalare immediatamente possibili violazioni di cui sia a conoscenza del presente Codice o del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Gruppo ai sensi del D.lgs. 231/01. La segnalazione deve essere effettuata all'Organismo di Vigilanza, per le materie di sua competenza, agli indirizzi e-mail che il Gruppo pubblicizza con gli strumenti ritenuti più adeguati.

Il Gruppo si impegna comunque ad indagare in relazione ad ogni violazione di cui venga altrimenti a conoscenza.

Le segnalazioni di violazioni sono prese in considerazione soltanto ove contenenti informazioni sufficienti a identificare i termini della violazione ed a consentire di effettuare una indagine appropriata.

Il Gruppo non tollera alcun tipo di ritorsione per le segnalazioni effettuate. In ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del Gruppo o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

Tutti i destinatari del Codice sono inoltre tenuti a cooperare nelle indagini interne relative alle violazioni ed ai comportamenti non in linea con il presente Codice.

Articolo 25 - Conseguenze derivanti dalla violazione del Codice

Non sono tollerate da parte del Gruppo violazioni delle previsioni contenute nel presente Codice.

Esse sono assoggettate al medesimo sistema sanzionatorio previsto nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Gruppo ai sensi del D.Lgs. 231/01 ovvero a sanzioni previste da altri codici o normativa giurisprudenziale.

Le funzioni aziendali competenti riferiscono all'Organo di Vigilanza e all'Organo Amministrativo segnalando analiticamente le violazioni più significative, comprese quelle attribuite ai Destinatari non Dipendenti, nonché i conseguenti provvedimenti adottati o in via di adozione.

Con riguardo a fornitori, Collaboratori esterni, consulenti e "partner" commerciali, il Gruppo valuta la possibile risoluzione dei rispettivi contratti qualora venisse a conoscenza di condotte illecite:

- ai sensi del D.lgs. 231/2001 da parte degli stessi;
- ovvero, ove pattuito contrattualmente, ai sensi del presente Codice.

Per quanto concerne i componenti degli Organi sociali, ogni violazione da parte loro, ove non diversamente previsto, è sanzionata, con misure proporzionali alla violazione, dall'Organo sociale di appartenenza.

Articolo 26 - Procedimento per la revisione del Codice

Nel caso in cui intervengano modifiche alla legislazione vigente, ovvero all'assetto organizzativo del Gruppo e comunque in ogni caso in cui sia ritenuto opportuno, l'Organismo di Vigilanza propone al Consiglio di Amministrazione le modifiche da apportare al presente Codice Etico.

Delle modifiche al Codice viene data ampia diffusione e pubblicità, in conformità alle disposizioni generali.

Articolo 27 - Entrata in vigore

Il presente Codice (come ogni sua eventuale successiva modifica/aggiornamento) entra in vigore con effetto immediato dalla data della sua pubblicazione sulla "intranet" aziendale.